



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

riunito in
camera di consiglio con la partecipazione dei componenti

1)dott. [REDACTED]	Presidente est.
2)dott. [REDACTED]	Magistrato di Sorveglianza
3)dott. [REDACTED]	Esperto
4)dott. [REDACTED]	Esperto

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento chiamato all'udienza del 04.02.2021,
avente ad oggetto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità, avanzata da [REDACTED], nato in [REDACTED] il dì [REDACTED], attualmente detenuto in espiatione della pena di anni due e mesi due di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso in data [REDACTED] 2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di [REDACTED] per detenzione illecita di sostanze stupefacenti;

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza,

OSSERVA:

Non può essere accolta la richiesta del condannato.

Si è già detto che il richiedente è detenuto in espiatione della pena di anni due e mesi due di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso in data [REDACTED] 2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di [REDACTED] per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La pena decorre dal dì 11.06.2019 e scadrà in data 10.08.2021, ma ad essa seguirà altra pena (quella di cui alla sentenza in data [REDACTED] 2020 del Tribunale di [REDACTED]) che scadrà in data 10.08.2022.

In relazione alla pena in atto, il condannato aveva chiesto il differimento dell'esecuzione in forma di detenzione domiciliare per ragioni di salute: per verità non aveva precisato di cosa soffrisse, ma sosteneva di essere stato sottoposto a molte visite mediche nel corso della detenzione e di temere il contagio da Covid-19. Dalla documentazione risulta essere affetto da diabete mellito.

Con provvedimento in data ~~XX~~2020 il Magistrato di Sorveglianza di rigettava l'istanza predetta, rilevando peraltro che egli aveva indicato come domicilio un esercizio pubblico non adibito a struttura abitativa sito ad un indirizzo inesistente.

L'UEPE di aveva confermato la mancanza di soluzioni abitative per il condannato.

L'Istituto di Pena riferisce che egli assume terapia insulinica e mantiene condotta corretta; risulta essere seguito dal Serd per una pregressa dipendenza e non avere una dimora, tanto che ora chiedeva di poter stare presso un dormitorio in .

La Questura di riporta che egli ha fatto uso di numerose false identità e che annovera pregiudizi vari (cessione di sostanze stupefacenti, rissa, danneggiamento, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed altro).

Orbene, alla stregua degli atti, l'istanza del condannato non può essere accolta.

Infatti, per legittimare il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica devono ricorrere due autonomi presupposti. Il primo di essi è costituito dalla gravità oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose (gravità da intendersi in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibilità della pena sia del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali: principi che implicano appunto, al di fuori di situazioni eccezionali, la necessità di pronta esecuzione delle pene legittimamente inflitte). Il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura.

In altri termini, non è sufficiente che l'infermità fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario invece che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale.

Questo particolare rigore nella valutazione della gravità della infermità deriva dal combinato disposto dei referenti di rango costituzionale cui la norma si richiama: essi sono l'esigenza di certezza dell'esecuzione della pena e l'uguaglianza di fronte alla legge (art. 3 Cost.), il divieto di trattamenti disumani (art. 27 Cost.), il principio di legalità della pena (art. 25 Cost.) e il diritto alla salute (art. 32 Cost.). Ne consegue la necessità di un bilanciamento degli interessi da parte del Giudice.

Nel caso di specie, il condannato lamenta una sola patologia e cioè il diabete mellito, non segnalato affatto dalla relazione sanitaria come di livello allarmante; a

fronte delle sue doglianze, la documentazione in atti attesta una buona condizione generale e l'assenza di un rischio particolare in caso di infezione dal Covid-19.

In sostanza, non viene ravvisata alcuna patologia che non sia suscettibile di cura nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 O.P.

Orbene, per consolidato principio giurisprudenziale, la gravità dell'infermità denunciata dal condannato deve essere provata ovvero, nel caso di infermità accertata, deve essere provata la incompatibilità della terapia con lo stato di detenzione (cfr Cass. Pen., sez. I, 01.12.1989 n. 2741).

Allo stato, pertanto, l'Ufficio non dispone di elementi atti a suffragare la necessità di un differimento dell'esecuzione; al contrario, esiste in atti una documentazione dalla quale si deduce fondatamente che non vi è in atto alcuna patologia che rilevi in questa sede: infatti, per legittimare il differimento dell'esecuzione, la grave infermità fisica deve offrire una prognosi infausta *quoad vitam* o necessitare di cure e trattamenti indispensabili e tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura (cfr Cass. Pen., sez. I, 24.10.1995 n. 4727).

Vi è da ritenere quindi che non sussista, allo stato ed in assenza di ulteriore documentazione sanitaria, un fondato motivo per il quale il Tribunale di Sorveglianza dovrebbe disporre il rinvio della esecuzione nè che la protrazione dell'esecuzione possa cagionare grave pregiudizio al condannato

P.Q.M.

Sentite la conclusioni del P.G.,

Rigetta la richiesta specificata in epigrafe.

Dispone la notifica della presente ordinanza all'interessato ed al Difensore, nonché la comunicazione alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di [REDACTED].

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio addì 04 febbraio 2021.

Il Presidente estensore
(dott. [REDACTED])